



ASTE
GIUDIZIARIE®

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia

ASTE
GIUDIZIARIE®

In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi	Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro	Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento 13-2/2024

promosso in proprio da
A.M. S.a.s. di & C. (c.f. 00498670314) con sede in Mariano del Friuli (GO), Via
Enrico Fermi n. 14, in persona del socio accomandatario, rappresentata e difesa
dall'avv. Stefano Petronio

per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società e del socio
illimitatamente responsabile;
esaminati gli atti e i documenti allegati al ricorso;
ritenuto, alla luce della dichiarazione della società e del socio illimitatamente responsabile di rinuncia ad
essere sentiti, che non sia necessaria la loro convocazione in udienza;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha sede nel circondario del
medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la A.M. S.a.s. di & C. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte (docc. 17, 20, 21);
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **A.M. S.a.s. di**
00498670314) con sede in Mariano del Friuli (GO), Via Enrico Fermi n. 14
nonché del socio illimitatamente responsabile (c.f. _____), nato a

& C. (c.f.

), nato a

nomina

la **dott.ssa Martina Ponzin** Giudice Delegato per la procedura

nomina

l'**Avv. Monica Bassanese** Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **21 novembre 2024 ore 10:00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo

studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 25 luglio 2024

Il Giudice relatore

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi